

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1133-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1973
(V. Stampato n. 957)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria
concernente la modifica dell'articolo 27 lettera a) della Con-
venzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie
nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e l'Austria, di cui al presente disegno di legge, concluso a Roma il 17 luglio 1971, mira ad estendere l'efficacia della Convenzione europea, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, alle controversie riguardanti fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore della predetta Convenzione.

Tale estensione riguarda unicamente i due Stati e consente di far cadere automaticamente sotto la giurisdizione della Corte dell'Aja ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e l'attuazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, noto sotto la denominazione di Accordo De Gasperi-Gruber.

In virtù della Convenzione di Strasburgo (conclusa tra 15 Stati europei fra cui l'Italia e l'Austria) sono deferite alla Corte Internazionale di Giustizia tutte le controver-

sie giuridiche che possono sorgere fra i Paesi contraenti, in ordine all'interpretazione di un trattato, alla violazione di un obbligo internazionale, nonché ad ogni questione di diritto internazionale che possa insorgere tra i Paesi firmatari della Convenzione stessa. L'efficacia però di tale impegno si estende soltanto alle controversie relative a fatti o situazioni posteriori all'entrata in vigore della Convenzione.

Di qui l'esigenza di integrare l'efficacia di tale Convenzione con l'Accordo concluso fra Italia ed Austria, al fine di consentire, in futuro, l'accesso alla Corte dell'Aja per ogni possibile controversia concernente l'interpretazione e l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.

Il relatore raccomanda al Senato l'approvazione sollecitata del disegno di legge.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'articolo 27 lettera a) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'Accordo stesso.